

ISSN 1971-9892

**Il paradosso della fragilità sopravvenuta:
dignità della persona con disabilità, interpretazione
adeguatrice e diritto alla salute nella sentenza n.
97/2026 della Corte costituzionale**

fascicolo
2026/III

CONSULTA ONLINE

TOMMASO SPASARI

29 SETTEMBRE 2026

TOMMASO SPASARI

Il paradosso della fragilità sopravvenuta: dignità della persona con disabilità, interpretazione adeguatrice e diritto alla salute nella sentenza n. 97/2026 della Corte costituzionale

TITLE *The Paradox of Supervening Frailty: Human Dignity of Persons with Disabilities, Conforming Interpretation and the Right to Health in Judgment No. 97/2026 of the Constitutional Court*

ABSTRACT L'articolo esamina la sentenza della [Corte costituzionale 5 giugno 2026, n. 97](#), che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 13 della Carta sociale europea e agli artt. 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il caso origina dalla vicenda di due cittadini extracomunitari che, divenuti invalidi civili, avevano visto convertire il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in permesso per residenza elettiva, con conseguente perdita del diritto all'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale nel momento di maggiore bisogno assistenziale. Il saggio ricostruisce la tecnica decisoria adottata dalla Corte, che perviene a una sentenza interpretativa di rigetto fondata sull'evoluzione normativa successiva, e ne analizza il fondamento, individuato nella dignità della persona e nel diritto alla salute quali limiti costituzionali indefettibili. Ampio spazio è dedicato al vaglio di ragionevolezza condotto dalla Consulta e al dialogo con le fonti sovranazionali, dalla Carta sociale europea alla Convenzione ONU e alla Carta di Nizza.

This article examines [Judgment No. 97 of 5 June 2026](#) of the Constitutional Court, which dismissed as unfounded the questions of constitutional legitimacy concerning Article 34, paragraph 1, of Legislative Decree No. 286/1998, raised by the Court of Milan with reference to Articles 3, 32 and 117, paragraph 1, of the Constitution, the latter in connection with Article 13 of the European Social Charter and Articles 4 and 25 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The case arose from two non-EU nationals who, having become civilly disabled, had their work-related residence permits converted into elective-residence permits, thereby losing the right to free registration with the National Health Service at the very moment of greatest need for care. The essay reconstructs the Court's adjudicative technique, which results in an interpretative dismissal grounded in the legislative developments, and analyses its substantive foundation in human dignity and the right to health as inviolable constitutional limits. Considerable attention is devoted to the reasonableness test conducted by the Court and to its dialogue with supranational sources, from the European Social Charter to the UN Convention and the Charter of Nice.

KEYWORDS Dignità della persona; diritto alla salute; persone con disabilità; straniero inabile.
Human dignity, right to health; persons with disabilities; disabled foreign national.

AUTHOR Professore a contratto di Biodiritto– Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

* * *



SOMMARIO 1. Il paradosso normativo: la disabilità sopravvenuta come causa di espulsione dal Servizio sanitario nazionale. – 2. Tra rigetto interpretativo e *reductio ad legitimitatem*: la tecnica decisoria della sentenza n. 97/2026. – 3. Dignità della persona e diritto alla salute come nucleo indefettibile: la base costituzionale della decisione. – 4. Lo straniero inabile tra vulnerabilità e ragionevolezza: il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità. – 5. Il diritto costituzionale in dialogo con le fonti sovranazionali: CSE, Convenzione ONU e Carta di Nizza. – 6. Un bilancio critico: interpretazione adeguatrice, prassi amministrativa e prospettive di riforma.

1. Il paradosso normativo: la disabilità sopravvenuta come causa di espulsione dal Servizio sanitario nazionale

Il presente saggio si propone di esaminare in un'ottica ricostruttiva l'articolato quadro normativo e giurisprudenziale emerso a seguito della [pronuncia della Corte costituzionale 5 giugno 2026, n. 97](#), soffermandosi in modo specifico sul recente orientamento espresso dal giudice delle leggi in materia di tutela della condizione giuridica della persona con disabilità¹ e di effettività del diritto fondamentale alla salute. L'analisi intende mettere in luce l'impatto di tale pronuncia sull'architettura costituzionale dei diritti inviolabili e incompressibili², individuando le principali criticità applicative e le prospettive di sistematizzazione che ne derivano per l'ordinamento.

La [sentenza n. 97 del 2026](#)³ della Consulta si colloca in quel filone giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente ampliato il perimetro delle tutele costituzionali riconosciute alle persone con disabilità⁴, affrontando questa volta un profilo

¹ F. BAILO, *Le malattie a lungolatenza, il termine di decorrenza per l'ammissione alla pensione privilegiata e alcuni cenni in merito ai recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi in materia di amianto*, in *Nuova Giur. Ligure*, 3/2009, 68; C. SAGONE, *La tutela della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale*, in [federalismi.it](#), 2/2023, 1.

² La Corte costituzionale si è spesso soffermata sulla nozione di "diritti incompressibili" che viene richiamata direttamente anche nella giurisprudenza costituzionale. Infatti, la Consulta si è pronunciata più volte sul rapporto tra la loro tutela, la discrezionalità del legislatore e i vincoli di bilancio, precisando che «In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate» (Corte cost., [sent. n. 10 del 2016](#), v. par. 6.1 del Considerato in diritto). Ciononostante, nella [sentenza n. 275/2016](#) il giudice delle leggi ha puntualizzato che «È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (v. par. 11 del Considerato in diritto).

³ Cfr., [Corte cost., sent. 5 giugno 2026, n. 97](#), decisa nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

⁴ P. L. CARBONE, A. SERRA, *I diritti umani delle persone con disabilità nel contesto europeo ed internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024; A. CANDIDO, *La definizione e l'accertamento della condizione di disabilità nella l. n. 227 del 2021: un radicale cambio di paradigma*, in E. Vivaldi (a cura di), *Il progetto di vita della persona con disabilità. Dal PNRR al decreto legislativo n. 62/2024*, Pisa University Press, Pisa, 2025, 31 ss.; N. CURTO, C. M. MARCHISIO, *I diritti delle persone con disabilità*, Roma, 2025; G. ARCONZO et al., [La giurisprudenza sui diritti delle persone con disabilità - anno 2025. Terzo rapporto annuale](#), Milano University Press, Milano, 2026; ID., *Sull'incostituzionalità di previsioni che non consentono l'esercizio autonomo dei diritti delle persone con disabilità. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 2025*, in [Osservatorio AIC](#), 4/2025, 194; ID., *La*

particolarmente delicato, quello dell'accesso alle prestazioni sanitarie del cittadino straniero regolarmente soggiornante colpito da un'invalidità sopravvenuta. Il giudizio trae origine dall'ordinanza dell'8 settembre 2025 con cui il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, e – in via subordinata – del comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nel giudizio promosso da due cittadini extracomunitari nei confronti della Regione Lombardia e del Ministero della salute.

I fatti di causa meritano di essere ricostruiti con puntualità, giacché è proprio dalla concretezza della vicenda che emerge – con particolare evidenza – l'anomalia sistemica censurata dal rimettente. Il primo ricorrente, cittadino egiziano, era stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro sino al 2012 e successivamente di un permesso per attesa occupazione, prima di essere colpito da una sindrome schizoaffettiva con sintomi psicotici e da spondilodiscopatie multiple lombari⁵, patologie che gli hanno determinato il riconoscimento dello *status* di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 12 della l. 30 marzo 1971, n. 118, oltre alla condizione di portatore di handicap in situazione di gravità. Il secondo ricorrente, cittadino pakistano, aveva conservato il permesso per motivi di lavoro fino al 2022, quando un grave deficit deambulatorio conseguente a una lesione midollare ischemica post traumatica, con paraparesi spastica agli arti inferiori e ulteriori patologie respiratorie invalidanti⁶, lo ha

condizione giuridica delle persone straniere con disabilità. Percorsi di ricerca nella prospettiva delle discriminazioni multiple, in *Dir. Immigr. Cittad.*, 3/2022, 149 ss.; ID., *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 2020; C. COLAPIETRO, F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; F. MASCI, *A contribution to the study of disability in the Italian constitutional system*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024; C. COLAPIETRO, *I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il "nuovo" diritto alla socializzazione*, in *Diritti Fondamentali*, 2/2020, 121 ss.; D. PICCIONE, *Costituzionalismo e disabilità. I diritti delle persone con disabilità tra Costituzione e Convenzione ONU*, Giappichelli, Torino, 2023, 86 ss.

⁵ Cfr., [Corte cost., sent. 5 giugno 2026, n. 97](#), cit. Per una disamina estensiva sui segni patognomoniche delle patologie invalidanti del ricorrente e indicate nella pronuncia predetta si vedano, *amplius*, AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM-5-TR. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Text Revision*, ed. it. a cura di G. Nicolò, E. Pompili, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2023, *passim*; nonché P. Tranquilli Leali, A. C. Di Martino, M. S. Spinelli (a cura di), *Manuale di ortopedia e traumatologia*, Pacini Editore, Pisa, 2025, *passim*; F. A. GRASSI, U. E. PAZZAGLIA, G. PILATO, G. ZATTI, *Manuale di ortopedia e traumatologia*, III ed., Edra, Milano, 2021. La sindrome schizoaffettiva con sintomatologia psicotica rappresenta un complesso disturbo psichiatrico caratterizzato dalla coesistenza, all'interno del medesimo episodio di malattia o per periodi significativi della sua evoluzione, di manifestazioni tipiche della schizofrenia quali deliri e allucinazioni unitamente a marcate alterazioni dell'umore di tipo maniacale, depressivo o misto. Invece, le spondilodiscopatie multiple lombari individuano una patologia degenerativa a carico dei dischi intervertebrali e dei metameri ossei del tratto lombare del rachide (*id est*: il segmento lombare della colonna vertebrale), condizione che comporta un progressivo deterioramento delle strutture fibrocartilaginee con conseguente riduzione degli spazi intervertebrali e frequente sofferenza delle radici nervose periradicolarie (*rectius*: una radicolopatia).

⁶ V., [Corte cost., sent. 5 giugno 2026, n. 97](#), cit. Per una ricognizione complessiva sugli indicatori univoci delle malattie invalidanti del ricorrente e riportate nella decisione *de qua* si vedano, *amplius*, P. TRANQUILLI LEALI



condotto anch'esso al riconoscimento della medesima condizione di handicap grave. In entrambi i casi, il riconoscimento della pensione di inabilità civile ha determinato – in applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma 1, lettera c-quater), e 14, comma 1, lettera d), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – la conversione del titolo di soggiorno originario, fondato su ragioni lavorative o familiari, in un permesso per residenza elettiva.

È proprio in questo passaggio, apparentemente neutro sul piano amministrativo, che si annida la contraddizione logico-giuridica posta al vaglio della Corte costituzionale. Infatti, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 individua, con tecnica enumerativa, le categorie di stranieri regolarmente soggiornanti tenute all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale, equiparate ai cittadini italiani quanto a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri. Vi rientrano gli stranieri titolari di permesso per lavoro subordinato o autonomo, quelli iscritti nelle liste di collocamento, i titolari di permesso per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis), nonché i minori stranieri non accompagnati. Tuttavia, il permesso per residenza elettiva non figura in tale elencazione, per la semplice ma dirimente ragione storica che tale titolo di soggiorno – unitamente alla possibilità della sua conversione a seguito del conseguimento della pensione di inabilità civile – non esisteva ancora nel 1998, essendo stato introdotto solo alcuni anni più tardi con il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Il Tribunale rimettente ha ritenuto impraticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, giacché il tenore letterale dell'art. 34, comma 1, apparirebbe costruito su un elenco tassativo di tipologie di permesso, privo di qualsivoglia rilievo per la situazione soggettiva pregressa dello straniero, con la conseguenza che i due ricorrenti – pur avendo goduto in precedenza del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita in ragione della loro condizione di lavoratori – ne sarebbero stati privati proprio a causa della sopravvenuta disabilità. In via subordinata, il giudice *a quo* ha censurato anche il 3° comma del medesimo art. 34, che disciplina l'iscrizione volontaria al SSN per gli stranieri non

et al., Manuale di ortopedia e traumatologia, cit., passim; L. CORBETTA, Pneumologia interventistica. Competenze e training, Edizioni Minerva Medica, Torino, 2024, passim. L'analisi del quadro clinico del paziente aveva evidenziato in primo luogo un deficit deambulatorio secondario a una lesione midollare ischemica d'origine traumatica localizzata a livello del tratto metamerico (*id est*: la sezione del midollo spinale) compreso tra D6 e D7, la quale ha determinato una paraparesi spastica degli arti inferiori caratterizzata dalla compromissione del controllo motorio volontario e dall'aumento del tono muscolare. A tale condizione neurolesionale si associava la sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado moderato-severo, cioè una patologia respiratoria caratterizzata da episodi ricorrenti di collasso parziale o totale delle vie aeree superiori durante il sonno con conseguente ipossia intermittente, che veniva gestita mediante ventilazione meccanica a pressione positiva continua. Altresì, la situazione patologica era aggravata anche da un'asma bronchiale, cioè una malattia cronica infiammatoria delle vie aeree a eziologia multifattoriale con iperreattività bronchiale, che nel caso specifico presentava un discreto controllo clinico e funzionale tramite terapia farmacologica.

rientranti tra le categorie di iscrizione obbligatoria, imponendo un contributo annuale commisurato al reddito complessivo ma comunque non inferiore – per espressa previsione ministeriale – a euro 2.000, indipendentemente dall'effettiva capacità contributiva dell'interessato, con un effetto regressivo particolarmente gravoso per i soggetti a basso reddito.

La valutazione della non manifesta infondatezza prospettata dal Tribunale di Milano si è sviluppata lungo tre distinti ma convergenti profili di violazione dell'art. 3 Cost. In primo luogo, la disciplina censurata avrebbe determinato un'irragionevole disparità di trattamento tra gli stranieri titolari del permesso per residenza elettiva derivante da conversione e le altre categorie di stranieri regolarmente soggiornanti, in particolare quelli titolari di permessi per cure mediche o per motivi umanitari, ai quali il legislatore riconosce invece l'iscrizione obbligatoria e gratuita pur in assenza di un pregresso rapporto di lavoro. In secondo luogo, la medesima disciplina avrebbe generato una discrasia paradossale rispetto agli stranieri irregolarmente soggiornanti, ai quali l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 garantisce comunque – se privi di mezzi economici – le cure essenziali e continuative. Viceversa, gli stranieri regolari oggetto del giudizio, se privi delle risorse necessarie a sostenere il contributo minimo di 2.000 euro, non avrebbero potuto contare neppure su tale nucleo minimo di assistenza. In terzo luogo, la norma censurata avrebbe discriminato, per ragioni di nazionalità, gli stranieri inabili rispetto ai cittadini italiani affetti dalla medesima condizione di invalidità.

L'elemento che imprime alla vicenda una peculiare discrepanza logico-concettuale e che costituisce il filo conduttore dell'intera pronuncia risiede nella circostanza per cui la perdita del diritto all'assistenza sanitaria gratuita si sarebbe prodotta esattamente nel momento in cui la persona – colpita da patologie fortemente invalidanti – versa in una condizione di accresciuta e non transitoria vulnerabilità, tale da rendere ancor più pressante l'esigenza di un accesso continuativo alle prestazioni sanitarie. Per converso, il nostro ordinamento avrebbe premiato la condizione di piena capacità lavorativa con la tutela sanitaria integrale, per poi ritrarla proprio nel momento della sopravvenuta fragilità, capovolgendo la logica solidaristica⁷ che dovrebbe permeare l'intero impianto normativo della sicurezza

⁷ G. PEPE, *Necessità di un'adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini? Commento a sentenza Corte cost. n. 70/2015*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 5/2015, 1 ss.; E. MONTICELLI, *Il complesso dibattito in materia di diritti previdenziali e vincoli di bilancio: un commento alla sentenza n. 70/2015*, in [Osservatorio AIC](#), 2, 2015, 1 ss.; G.M. SALERNO, *La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente*, in [federalismi.it](#), 10/2015, 1 ss.; M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in [Rivista AIC](#), 3/2016, 1 ss.; G. GUIGLIA, *La Corte costituzionale e l'adeguatezza delle pensioni al tempo della crisi*, in [federalismi.it](#), 18/2016, 1 ss.; L. PEDULLÀ, *Le "pensioni d'oro" quale paradigma del difficile bilanciamento tra diritti di prestazione ed equilibrio economico-finanziario*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 9/2016, 1 ss.; R. FABOZZI, *Perequazione, contributo di solidarietà ed esigenze di bilancio: un difficile equilibrio*, in *Giur. cost.*, 5, 2016, 1847 ss.; R. ROMBOLI, *Nota a Corte cost., sent. n. 173/2016*, in *Foro it.*, 11, 2017, 3205 ss.; G. FROSECCHI, *The italian*



sociale. È su tale rovesciamento logico-sistematico, prima ancora che sulla mera comparazione fra categorie di stranieri, che la Corte costituzionale ha strutturato il proprio ragionamento decisorio, come si vedrà nel prosieguo della trattazione.

2. Tra rigetto interpretativo e *reductio ad legitimitatem*: la tecnica decisoria della sentenza n. 97/2026

Il primo nodo che la Corte costituzionale è stata chiamata a sciogliere, prima ancora di affrontare il merito della questione⁸, riguarda la sua stessa ammissibilità, contestata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo dell'inadeguata sperimentazione – da parte del giudice *a quo* – di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Infatti, secondo la difesa erariale, laddove il permesso per residenza elettiva fosse stato rilasciato a seguito della conversione di un titolo di soggiorno già ricompreso tra quelli indicati dall'art. 34, comma 1, il soggetto avente diritto all'iscrizione obbligatoria avrebbe conservato tale diritto. Cosicché, la soluzione ermeneutica opposta – accolta dal Tribunale di Milano – sarebbe stata del tutto irragionevole⁹, giacché avrebbe finito per assoggettare i cittadini stranieri all'iscrizione onerosa proprio nel momento in cui essi, in ragione della sopravvenuta invalidità, avrebbero maggiormente necessitato di assistenza sanitaria. A sostegno di tale esegesi, l'Avvocatura generale ha altresì richiamato l'accordo del 20 dicembre 2012, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che avrebbe già offerto un'applicazione estensiva delle previsioni in materia di iscrizione obbligatoria, includendovi i casi di permesso per residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana.

La Corte costituzionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità, richiamando un consolidato principio della propria giurisprudenza, in base al quale – ai fini

post-crisis case law A review of the crucial constitutional judgments on labour rights, in *Rev. Dr. Travail*, 4/2018, 326 ss.; S. SCAGLIARINI, *Il bilanciamento tra diritti e risorse finanziarie nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2/2019, 331 ss.

⁸ N. ZANON, "Stagioni creative" della giurisprudenza costituzionale? Una testimonianza (e i suoi limiti), in C. Padula (a cura di), *Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 385-388; E. OLIVITO, *Si può contestare una legge in via diretta davanti al giudice civile? L'ammissibilità delle questioni incidentali sollevate nel corso di azioni di accertamento*, *ibidem*, 117 ss.; G. D'AMICO, *Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; C. PADULA, *Azioni di accertamento, questioni incidentali di legittimità costituzionale e zona franca*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2/2022, 135 ss.; F. DAL CANTO, *L'atto introduttivo dei processi costituzionali a settant'anni dalla legge n. 87/1953*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, 169 ss.

⁹ R. BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in L. Lanfranchi (a cura di), *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, CEDAM, Padova, 2002, 145 ss.

dell'ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale – è sufficiente che il giudice rimettente dia conto delle ragioni per le quali non ritiene praticabile un'interpretazione conforme della disposizione censurata¹⁰. Invece, resta riservata al vaglio della questione la verifica se la disposizione *de qua* si presti effettivamente, in virtù del giudizio effettuato dalla Consulta medesima, a una tale operazione ermeneutica. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano aveva adeguatamente motivato la propria convinzione circa l'impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice, sostenendo che il tenore letterale dell'art. 34, comma 1, non attribuirebbe alcun rilievo alla situazione giuridica precedente a quella per cui lo straniero risulta attualmente titolare del permesso di soggiorno, quindi tale motivazione – pur non essendo condivisa dalla Consulta – è stata considerata sufficientemente esauriente da superare il vaglio di ammissibilità.

È proprio nel passaggio dal giudizio sull'ammissibilità a quello sul merito che si dispiega la tecnica decisoria¹¹ più significativa dell'intera pronuncia, ossia la scelta di una sentenza

¹⁰ R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, 102 ss.; M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/1995, 97 ss.; C. SALAZAR, *Crisi economica e diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, 4/2013, 1 ss.; I. CIOLLI, *L'art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 5/2015, 1 ss.; A. TURTURRO, *Una proposta di seguito legislativo straordinario (e sistemico) alla sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale: "nuovi" poteri istruttori, introduzione del dissent e potere di modulazione degli effetti temporali delle decisioni di accoglimento. Prime osservazioni*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 12/2015, 1 ss.; L. CARLASSARE, *Bilancio e diritti fondamentali: i limiti "invalicabili" alla discrezionalità del legislatore*, in *Giur. cost.*, 6/2016, 2339 ss.; A. APOSTOLI, *I diritti fondamentali "visti" da vicino dal giudice amministrativo. Una annotazione a "caldo" della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2017, 1 ss.; R. CABAZZI, *Diritti incompressibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016*, in *Le Regioni*, 3/2017, 593 ss.; L. MADAU, *"È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione". Nota a Corte cost. n. 275/2016*, in *Osservatorio AIC*, 1/2017, 1 ss.; A. LONGO, *Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016*, in *federalismi.it*, 10/2017, 1 ss.; M. LUCIANI, *La giurisprudenza costituzionale nel tempo della crisi*, in M. D'Amico, F. Biondi (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica*, Franco Angeli, Milano, 2017, 15 ss.; M. PICCHI, *Tutela dei diritti sociali e rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio: la Corte costituzionale chiede al legislatore di motivare*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2017, 1 ss.; A. CAROSI, *La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti*, in *Rivista AIC*, 4/2017, 1 ss.; S. BARBARESCHI, *Tecniche argomentative della Corte costituzionale e tutela dei diritti sociali condizionati*, in *federalismi.it*, 13/2018, 1 ss.; S. SCIARRA, *Il principio di solidarietà in alcune sentenze della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2/2019, 270 ss.; R. PESCATORE, *Dalla regola tecnica alla rilettura dei principi costituzionali: le ragioni dell'autonomia, della sana gestione finanziaria e della solidarietà nella sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale*, in *Dir. conti bilat. comun. pers.*, 1, 2020, 78 ss.; C. COLAPIETRO, *I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, *cit.*; F. BOCCHINI, *Il ruolo della giurisdizione nell'attuazione delle sentenze additive di prestazione della Corte Costituzionale*, in *Nomos*, 3/2020, 1 ss.; V. CIACCIO, *Vecchie e nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale alla prova del "minimo vitale". Riflessioni a partire dalla sentenza n. 152 del 2020*, in *Rivista AIC*, 4/2020, 559 ss.

¹¹ S. LA PISCOPIA, *Analisi critica dello ius superveniens costituzionale: nota minima alla sent. n. 178 del 2015 sul cosiddetto sblocco degli stipendi pubblici*, in *Amministr. e contabil. Stato enti pubbl.*, 15 settembre 2015, 1 ss.; M. MOCCHIGIANI, *La tecnica decisoria della sentenza 178 del 2015: dubbi e perplessità*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 17 settembre 2015, 1 ss.; L. MADAU, *L'incidenza del nuovo art. 81 Cost. sui giudizi di legittimità*



interpretativa di rigetto, che consente alla Corte di dichiarare non fondate le questioni sollevate senza tuttavia avallare la lettura restrittiva prospettata dal giudice rimettente, bensì fornendo essa stessa – nella motivazione – l’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione *de qua*. Tale scelta si fonda su un articolato ragionamento effettuato in due fasi distinte. In un primo momento, la Corte costituzionale ha riconosciuto senza esitazioni che, qualora l’unica interpretazione possibile dell’art. 34, comma 1, fosse quella prospettata dal Tribunale di Milano, diretta a escludere dall’iscrizione obbligatoria e gratuita gli stranieri già titolari di permesso per motivi di lavoro o di famiglia per il solo fatto del sopravvenuto conseguimento della pensione di inabilità civile, si sarebbero certamente prodotte le violazioni degli artt. 3, 32 e 117, comma 1, Cost. prospettate dal giudice rimettente. Difatti, la perdita del diritto all’assistenza sanitaria si sarebbe verificata proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta disabilità, versa in una condizione di accresciuta e più pressante necessità di cure.

Nondimeno, la Consulta non condivide il presupposto ermeneutico da cui muovono tutte le doglianze del giudice *a quo*, fondato sulla convinzione che l’art. 34, comma 1, contenga un elenco tassativo di tipologie di permesso di soggiorno, refrattario a qualsivoglia estensione analogica in favore degli stranieri titolari di permesso per residenza elettiva derivante da conversione. Da tale presupposto esegetico il giudice delle leggi ritiene possibile e doveroso discostarsi in virtù di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento¹², evidenziando come nel 1998 – epoca di adozione della disposizione censurata – non fossero ancora previsti né il permesso per residenza elettiva né la relativa conversione a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile, giacché questi istituti furono introdotti solamente alcuni anni dopo con il d.P.R. n. 334/2004. Quindi,

costituzionale: *prime osservazioni*, in *Amministr. e contabil. Stato enti pubbl.*, 3 dicembre 2015, 26 ss.; F. ABRUSCIA, *Aspetti istituzionali e deroghe processuali*, in [Rivista AIC](#), 4/2020, 289 ss.

¹² AA. VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Giuffrè, Milano, 1989, 1 ss.; F. MODUGNO, *Considerazioni sul tema*, *ibidem*, 17 ss.; C. MEZZANOTTE, *Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale*, *ibidem*, 39 ss.; M. D’AMICO, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni d’incostituzionalità*, Giuffrè, Milano, 1993, 1 ss.; R. PINARDI, *La Corte, i giudici e il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità*, Giuffrè, Milano, 1993, 1 ss.; F. POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della legge*, CEDAM, Padova, 1997, 1 ss.; M. RUOTOLO, *La dimensione costituzionale dell’invalidità della legge*, CEDAM, Padova, 2000, 1 ss.; I. MASSA PINTO, *La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiusdizionalismo costituzionale*, in [Costituzionalismo.it](#), 1/2015, 1 ss.; M. CAREDDA, M. RUOTOLO, *Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax*, in [Rivista AIC](#), 2/2015, 1 ss.; C. COLAPIETRO, *La trasparenza del percorso motivazionale seguito dalla Corte costituzionale nella teorizzazione del potere di modulazione degli effetti temporali delle proprie sentenze di accoglimento*, in *Liber Amicorum in onore di Augusto Cerri*, Aracne, Roma, 2016, 259 ss.

l'omessa menzione – da parte del legislatore del 1998 – di una fattispecie allora semplicemente inesistente non può essere letta come una consapevole scelta di esclusione, bensì come una fisiologica lacuna determinata dall'evoluzione successiva dell'ordinamento, colmabile in via interpretativa senza necessità di ricorrere a una pronuncia ablativa.

Alla luce di tale premessa sistematica, la Corte costituzionale ha ritenuto possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata – in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata – una norma che, pur facendo letteralmente riferimento ai soli permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consenta l'iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che – essendo già titolari di tali permessi – ne abbiano successivamente ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in base al riconoscimento della pensione di inabilità civile. Ebbene, questa lettura adeguatrice del 1° comma dell'art. 34 ha consentito alla Consulta di ritenere non fondati tutti i motivi di censura articolati dal giudice *a quo* e, pertanto, di dichiarare assorbite¹³ le questioni sollevate in via subordinata avverso il 3° comma del medesimo articolo, relativo al contributo minimo per l'iscrizione volontaria. Infatti, una volta ricondotti i ricorrenti nell'ambito dell'iscrizione obbligatoria e gratuita, viene meno *ab imis* la stessa applicabilità del sistema contributivo censurato.

La scelta di questa particolare tecnica decisoria, che si colloca nel novero delle pronunce interpretative di rigetto piuttosto che in quello delle sentenze additive o manipolative¹⁴, merita di essere apprezzata sotto un duplice profilo. Da un lato, essa consente alla Corte costituzionale di preservare la disposizione legislativa nella sua interezza testuale – evitando l'intervento più invasivo della declaratoria di illegittimità costituzionale – e realizzando così quella preferenza sistemica per la conservazione degli atti normativi che caratterizza il canone dell'interpretazione conforme, la quale opera come *extrema ratio* solo quando la lettura adeguatrice risulti impraticabile¹⁵. Dall'altro lato, la pronuncia in

¹³ R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, Franco Angeli, Milano, 2018, 29 ss.; M. MASSA, *Minimalismo giudiziario. L'opzione per la moderazione nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2023, 159 ss.

¹⁴ G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 3/2020, 1 ss. L'Autore si è soffermato sulle differenze tra intervento additivo e manipolativo da parte della Consulta; R. PESCATORE, *Caso Cappato-Antoniani analisi di un nuovo modulo monitorio*, in *Osservatorio AIC*, 2020, 1; A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul Caso Cappato)*, in questa *Rivista*, 2018, III, 571 ss.; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale*, in *Rivista AIC*, 2019, 2.

¹⁵ R. DICKMANN, *La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare "effetti ancor più incompatibili con la Costituzione"*, Nota a Corte cost. 11 febbraio 2015, n. 10, in federalismi.it, 4/2015, 1 ss.; A. PIN, E. LONGO, *La sentenza n. 10/2015: un giudizio di proporzionalità "in concreto" o "realistico"?*, in Forum di Quaderni costituzionali, 4/2015, 1 ss.; C. MAINARDIS, *Limiti agli effetti retroattivi delle sentenze costituzionali e principio di proporzionalità (un'osservazione a C. cost. n. 10/2015)*, in Forum di Quaderni costituzionali, 5/2015, 1 ss.; A. ANZON DEMMIG, *La Corte costituzionale "esce allo scoperto" e limita l'efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento*, in Rivista AIC, 2/2015, 1 ss.



rassegna dimostra come la *reductio ad legitimitatem* della norma censurata possa realizzarsi non attraverso l'estirpazione di un frammento testuale, bensì mediante la valorizzazione della relazione diacronica tra la disposizione originaria e le successive innovazioni dell'ordinamento, in un'operazione esegetica che si colloca a metà strada tra l'interpretazione storico-evolutiva e il vero e proprio adeguamento sistematico della fattispecie legale ai mutamenti sopravvenuti nel tessuto normativo di riferimento. È precisamente su questa tecnica – apparentemente minimale sul profilo dispositivo ma essenziale sul piano dei principi affermati in motivazione – che si fonda l'intera portata precettiva della [sentenza n. 97 del 2026](#), di cui si procederà a esaminare più avanti il fondamento sostanziale in riferimento alla dignità della persona e al diritto alla salute.

3. Dignità della persona e diritto alla salute come nucleo indefettibile: la base costituzionale della decisione

Il nucleo principale della [pronuncia n. 97 del 2026](#) non risiede tanto nella tecnica decisoria adottata – quanto nella tutela sostanziale dei diritti inviolabili che la Corte costituzionale pone a fondamento della propria interpretazione adeguatrice – e va individuato nella salvaguardia della dignità della persona e nel precipuo diritto alla salute, che rappresentano dei limiti invalicabili all'esercizio della discrezionalità legislativa in materia di prestazioni assistenziali. Pertanto, la Consulta richiama – in questo passaggio – la propria giurisprudenza più recente in tema di condizione giuridica della persona con disabilità, affermando che quest'ultima si pone al crocevia di un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale. Ne consegue che la salvaguardia dei diritti del disabile trae la propria legittimazione costituzionale nella garanzia della dignità della persona stessa e del fondamentale diritto alla salute, richiamando da ultimo la propria recente giurisprudenza *in subiecta materia*¹⁶.

Questo richiamo non è una mera astrazione concettuale, bensì assolve a una precisa funzione argomentativa, quella di collocare la questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale entro una cornice di coerenza sistematica, nella quale il singolo diritto conteso – l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale – cessa di essere valutato come mera prestazione amministrativa suscettibile di bilanciamento¹⁷ con le esigenze di finanza

¹⁶ *Ex multis*, v. [Corte cost., 5 maggio 2022, n. 110](#); [Corte cost., 14 marzo 2024, n. 42](#); [Corte cost., 23 gennaio 2025, n. 3](#); nonché nello stesso senso, [Corte cost., 23 dicembre 2025, n. 197](#).

¹⁷ Sul tema del bilanciamento tra valori costituzionali v. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2019, 212; D. DIACO, [Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra Legge fondamentale e diritto costituzionale vivente](#), in questa *Rivista*, [Studi 2016/I](#), 1 ss.; R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, 62 ss.

pubblica¹⁸, per assurgere in una chiave ricostruttiva unitaria al rango di componente essenziale di un più ampio statuto costituzionale della persona vulnerabile. Infatti, il giudice delle leggi precisa che dal complesso di tali principi discende un duplice ordine di doveri in capo al legislatore, il quale – da un lato – è tenuto all'adozione di interventi legislativi di sostegno delle persone che, in quanto disabili, si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità, come già affermato nella [sentenza n. 110 del 2022](#). Dall'altro, il legislatore medesimo non può disporre neanche un trattamento peggiorativo nei confronti degli stranieri disabili regolarmente soggiornanti, privandoli del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, solo a causa della loro condizione di maggiore e acclarato bisogno.

Orbene, su questo secondo profilo la pronuncia in rassegna enuncia il principio più rilevante, quello per cui la pensione di inabilità civile non può essere intesa come una mera erogazione economica neutra rispetto allo statuto giuridico del beneficiario, bensì come un'elargizione diretta a sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell'invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento. Quindi, la pensione *de qua* rientra essa stessa tra le erogazioni economiche destinate al sostentamento della persona medesima, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, come già chiarito dalla [sentenza n. 152 del 2020](#)¹⁹. Difatti, da tale qualificazione funzionale della pensione di inabilità discende una conseguenza sistemica di notevole rilievo, ossia l'irragionevolezza intrinseca di un'ermeneutica della normativa che faccia coincidere il conseguimento di tale beneficio – indice manifesto di un bisogno assistenziale accertato dagli organi competenti – con la perdita di un diritto ulteriore e complementare, quale l'accesso gratuito alle cure sanitarie, che di quel medesimo bisogno costituisce la più immediata e urgente declinazione.

Il fondamento costituzionale della pronuncia *de qua* si radica dunque, in primo luogo, nell'art. 32 Cost., che eleva la salute a diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e la cui effettività – *a fortiori* per le persone affette da patologie fortemente invalidanti – non può essere subordinata a distinzioni fondate sulla cittadinanza né, tantomeno, su vicende amministrative relative alla tipologia del titolo di soggiorno posseduto. In secondo luogo, la tutela costituzionale si radica neanche nell'art. 3 Cost. –

¹⁸ F. BAILO, M. FRANCAVIGLIA, *La Corte costituzionale torna su perequazione finanziaria e coordinamento della finanza pubblica allargata, tra esigenze di tutela della autonomia degli enti territoriali locali e necessità di contenimento della spesa corrente*, in *Nuova Giurisprudenza Ligure*, 1/2025, 52 ss.; M. TROISI, *Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni*, in M. D'amico, F. Biondi (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 35 ss.; A. ANZON, *Una sentenza sorprendente. Alterne vicende del principio dell'equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni a carico del pubblico erario*, in *Osservatorio AIC*, 3/2015, 551.

¹⁹ Cfr., [Corte cost., 20 luglio 2020, n. 152](#). Sul versante dottrinale si veda V. CIACCIO, *Vecchie e nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale alla prova del "minimo vitale"*, [cit.](#), *passim*.



sotto il duplice versante sia del principio di eguaglianza²⁰ formale – leso dalla discriminazione tra categorie di stranieri regolarmente soggiornanti accomunate dalla medesima esigenza di tutela, sia del principio di eguaglianza sostanziale, compromesso dalla mancata rimozione di quegli ostacoli di ordine economico e sociale che – limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza²¹ dei cittadini – impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Tale ultimo riferimento, sebbene la [sentenza n. 97 del 2026](#) non lo espliciti nei medesimi termini adottati da altre pronunce coeve in tema di diritti politici delle persone con disabilità, si pone in evidente linea di continuità concettuale con l'affermazione – elaborata dalla consolidata giurisprudenza costituzionale – secondo cui la dignità umana risulta compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico a trasformare, in virtù di un proprio divieto o di una propria lacuna, in soggetto bisognoso di assistenza una persona che diversamente potrebbe godere pienamente delle prestazioni cui avrebbe altrimenti diritto²².

Un ulteriore tassello argomentativo, che rafforza la centralità della dignità come parametro di giudizio, emerge dal raffronto tra la posizione dello straniero inabile e quella del cittadino italiano affetto dalla medesima condizione di invalidità. Infatti, sebbene la Corte costituzionale non sia giunta a una declaratoria di illegittimità costituzionale fondata su tale comparazione, va tuttavia sottolineato che un'interpretazione della disciplina censurata diretta ad attribuire rilievo esclusivo alla nazionalità e non alla condizione di invalidità si porrebbe in aperto contrasto con il principio personalista che permea l'intero impianto costituzionale – il quale impone di considerare la persona – prima ancora che il cittadino, quale destinataria primaria delle garanzie fondamentali.

Sotto questo profilo, la pronuncia in commento si inserisce coerentemente in quel filone giurisprudenziale, ben delineato nella dottrina più recente, che individua nel nucleo essenziale dei diritti fondamentali un limite derivante direttamente dalla Costituzione, da garantire anche nei confronti della legge statale a prescindere da considerazioni di ordine

²⁰ V., *ex plurimis*, U. ROMAGNOLI, *Il principio di uguaglianza sostanziale. Art. 3, co. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, 162 ss.; B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, CEDAM, Padova, 1984, 82 ss.; A. CIERVO, *Il giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio critico della giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Pol. Dir.*, 4/2019, 523 ss.; E. LAMARQUE, *Il principio personalista*, in M. BENVENUTI, R. BIFULCO (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale italiano. I principi fondamentali*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2024, 107 ss.; A. D'ALOIA, *Il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza in senso formale*, *ibidem*, 207 ss.; G. ARCONZO, *Il pieno sviluppo della persona umana nella giurisprudenza costituzionale. Un bilancio a partire dalla monografia di Beniamino Caravita sull'art. 3, comma 2, Cost.*, in L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, A. Sterpa (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, III, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, 2321 ss.; L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, I, CEDAM, Padova, 1985, 617 ss.

²¹ Per un approfondimento sul tema dell'eguaglianza nella giurisprudenza costituzionale, v. G.P. DOLSO, [Principio di eguaglianza e Corte costituzionale nella riflessione di Livio Paladin](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2026/II](#), 1233 ss.

²² V., [Corte cost., sent. n. 3 del 2025](#), cit., pt. 4.2 del Considerato in diritto.

finanziario²³, alla luce del consolidato indirizzo già tracciato dalla Consulta in altre pronunce dedicate alla tutela delle persone più fragili. La circostanza che la Corte costituzionale non abbia esitato a discostarsi dalla lettura restrittiva prospettata dal giudice rimettente, pur muovendo da un dato testuale non immediatamente perspicuo, dimostra come il nucleo minimo del diritto alla salute delle persone con disabilità operi – nella giurisprudenza costituzionale più recente – come vero e proprio canone ermeneutico rafforzato, capace di orientare l'interpretazione della legislazione ordinaria anche in assenza di una lacuna espressamente qualificabile come discriminatoria sul piano letterale. Invero, la dignità della persona – rappresenta un valore fondante dell'intero ordinamento costituzionale – che si estrinseca in modo cogente anche sull'attività dell'interprete, sia esso il giudice ordinario chiamato all'applicazione della norma, sia esso il giudice delle leggi chiamato a verificarne la conformità alla Carta fondamentale.

4. Lo straniero inabile tra vulnerabilità e ragionevolezza: il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità

Nel paragrafo precedente è stato posto in luce il fondamento sostanziale della pronuncia in commento nella dignità della persona e nel diritto alla salute, giova quindi soffermarsi sul secondo pilastro argomentativo della [sentenza n. 97 del 2026](#), rappresentato dal principio di ragionevolezza²⁴ quale strumento di sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore in materia di prestazioni assistenziali riservate a categorie di soggetti particolarmente vulnerabili. La Corte costituzionale – nel ripercorrere le censure prospettate dal Tribunale di Milano – riconosce che, laddove l'unica lettura possibile della disposizione fosse stata quella restrittiva propugnata dal rimettente, si sarebbe determinata una discriminazione in danno degli stranieri titolari del permesso per

²³ F. BAILO, M. FRANCAVIGLIA, *Perequazione finanziaria o contenimento della spesa pubblica?*, in *Le Regioni*, 6/2025, 1414 ss.

²⁴ R. PINARDI, [La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività](#), in questa *Rivista*, Studi 2015/I, 220. L'Autore ha osservato che mai prima della pronuncia n. 10/2015: «la Corte costituzionale aveva avvertito l'esigenza o semplicemente colto l'opportunità di soffermarsi sul fondamento e sui limiti del potere in concreto esercitato nel modulare gli effetti caducatori determinati da una pronuncia di accoglimento sui rapporti tuttora pendenti» (cit. 222). Altresì, v. L. ANTONINI, *Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza*, in *Quad. cost.*, 3/2015; I. CIOLLI, *L'art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio*, [cit.](#); R. DICKMANN, *La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare "effetti ancor più incompatibili con la Costituzione"*, [cit.](#); M. LUCIANI, *La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni Novanta*, in AA.Vv., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere* (Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988), Giuffrè, Milano, 1989, 112; ID., *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, [cit.](#), *passim*.



residenza elettiva – unicamente in ragione della loro condizione di disabilità – e ciò a prescindere da qualsiasi altro elemento distintivo rilevante sul piano della meritevolezza della tutela.

Il vaglio di ragionevolezza condotto dal giudice delle leggi si sviluppa lungo tre distinte comparazioni, ciascuna delle quali evidenzia una diversa faccia del medesimo prisma discriminatorio. La prima comparazione riguarda il rapporto tra gli stranieri titolari del permesso per residenza elettiva derivante da conversione e le altre categorie di stranieri regolarmente soggiornanti espressamente menzionate dall'art. 34, comma 1, in particolare quelle titolari di permesso per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis) – o per motivi umanitari – alle quali il legislatore riconosce l'iscrizione obbligatoria e gratuita pur trattandosi, in tali situazioni, di soggetti privi di un pregresso rapporto di lavoro sul territorio nazionale. La Consulta osserva – in questo passaggio – come sarebbe manifestamente irragionevole che il medesimo diritto venisse negato proprio a coloro che, per un verso, avevano già maturato in precedenza il titolo all'iscrizione obbligatoria in forza di un permesso per motivi di lavoro o di famiglia e che, per altro verso, presentano ragioni di tutela di rilievo non inferiore a quelle proprie dei titolari di permessi per cure mediche o umanitarie, trattandosi in entrambi i casi di soggetti affetti da patologie fortemente invalidanti.

Nondimeno, la seconda comparazione si sviluppa sul versante – per certi aspetti ancor più irragionevole – del raffronto tra lo straniero regolarmente soggiornante e lo straniero privo di titolo di soggiorno. Infatti, l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 garantisce – anche allo straniero irregolare privo di mezzi economici sufficienti – l'accesso gratuito alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio²⁵. Pertanto, la circostanza che uno straniero regolarmente soggiornante – munito di un titolo di soggiorno pienamente legittimo e per giunta gravato da una condizione di inabilità certificata dagli organi sanitari competenti – possa trovarsi, laddove sia privo delle risorse necessarie a sostenere il contributo minimo previsto dal 3° comma dell'art. 34, in una posizione deteriore rispetto allo straniero privo di titolo,

²⁵ Sulla tematica dei diritti fondamentali in relazione ai vincoli di bilancio e alle destinazioni delle risorse finanziarie dello Stato, *ex plurimis*, v. C. COLAPIETRO, *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, CEDAM, Padova, 1996, 394 ss.; ID., *I diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2014, 100 ss.; G. SCACCIA, *La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio*, in *Il Filangieri, Quaderno 2011*, Jovene, 2012, 211 ss.; L. CARLASSARE, *Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse*, in Costituzionalismo.it, 1/2013, 1 ss.; M. LUCIANI, *L'equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità*, in Cortecostituzionale.it, 1/2013, 12 ss.; A. MORRONE, *Pareggio di bilancio e stato costituzionale*, in [Rivista AIC](http://RivistaAIC.it), 1/2014, 1 ss.; G. SERGES, *"Norme tecniche" e norme ideologiche. Una riflessione sulle regole dell'austerità e sull'art. 81 della Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 279 ss.; B. PEZZINI, *Risorse e diritti: qualche spunto per tornare a parlare di effettività dei diritti sociali*, in *Bilancio comunità persona*, 1/2020, 37 ss.; C. COLAPIETRO, S. BARBARESCHI, *Motivazione, tempo e strumentalità del bilancio: le coordinate giurisprudenziali sul rapporto tra diritti fondamentali e risorse finanziarie alla luce della sentenza n. 152 del 2020. Rischiose variazioni ritmiche in una straordinaria composizione*, in [Nomos](http://Nomos.it), 1/2021, 1 ss.

costituisce agli occhi della Consulta una manifestazione significativa di irragionevolezza sistemica²⁶. In tale prospettiva, il presupposto della regolarità del soggiorno, lungi dal fungere da fattore di maggior tutela, finirebbe paradossalmente per tradursi in un pregiudizio rispetto alla posizione di chi versa in una condizione amministrativa deteriore.

Altresì, la terza comparazione, già anticipata nel paragrafo precedente sotto il profilo della dignità della persona, riguarda il rapporto tra lo straniero inabile e il cittadino italiano affetto dalla medesima condizione di invalidità civile. Su tale versante, la disciplina censurata avrebbe generato una discriminazione fondata esclusivamente sulla nazionalità, giacché il cittadino italiano beneficiario della sola pensione di inabilità civile risulta esente, ai sensi dell'art. 63, comma 3, della l. n. 833 del 1978, dal versamento del contributo annuale altrimenti dovuto al Servizio sanitario nazionale. Viceversa, lo straniero versante nella medesima condizione economica e sanitaria – in base alla lettura restrittiva contestata – sarebbe stato tenuto a corrispondere il contributo minimo, indipendentemente dalla propria effettiva capacità reddituale.

A quest'ultimo riguardo, merita di essere approfondito il profilo, sollevato in via subordinata dal Tribunale di Milano e dichiarato assorbito dalla Corte costituzionale in ragione dell'accoglimento della questione principale, relativo al carattere regressivo del contributo previsto dal comma 3 dell'art. 34. A tal riguardo, il giudice rimettente aveva puntualmente osservato come – considerati gli scaglioni di reddito e le aliquote stabiliti dal d.m. della sanità 8 ottobre 1986 – il contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri risulti dovuto, per tutte le situazioni reddituali collocate al di sotto della soglia di 31.924 euro, sempre nella misura minima di 2.000 euro annui. Di conseguenza, l'incidenza percentuale del contributo sul reddito complessivo cresce al decrescere del reddito medesimo, in aperta contraddizione con il principio di progressività che dovrebbe improntare – ai sensi dell'art. 53 Cost. – ogni prelievo di natura contributiva o parafiscale collegato alla capacità economica del soggetto obbligato. Sebbene la Consulta non abbia avuto modo di pronunciarsi *funditus* su tale specifico profilo, stante l'assorbimento della questione subordinata, il rilievo di tale argomentazione permane sullo sfondo dell'intera decisione. Orbene, è proprio la sproporzione tra l'importo minimo del contributo e le condizioni economiche degli stranieri disabili meno abbienti a costituire l'ulteriore riprova della necessità di ricondurre tali soggetti – laddove già titolari in precedenza di permesso

²⁶ G. MARONGIU, *Robin Hood Tax: taxation without "constitutional principles"?*, in *Rass. trib.*, 5/2008, 1335 ss.; D. STEVANATO, *La "Robin Hood Tax" e i limiti alla discrezionalità del legislatore*, in *Riv. giur. trib.*, 10/2008, 841 ss.; L. PACE, *La Corte costituzionale fa proprie le "ragioni della crisi" e rinnega sé stessa*, in *Giur. cost.*, 6/2013, 4993 ss.; S. SCAGLIARINI, *La Corte tra Robin Hood Tax e legislatore "Senzaterra"*, in questa *Rivista*, *Studi 2015/I*, 232 ss.; M. BELLETTI, *Corte costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell'equilibrio di bilancio*, Giappichelli, Torino, 2016, 32 ss.; M. CAREDDA, *Giudizio incidentale e vincoli di finanza pubblica*, Giappichelli, Torino, 2019, 116 ss.; M. TROISI, *Le pronunce che costano. Poteri istruttori della Corte costituzionale e modulazione delle conseguenze finanziarie delle decisioni*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 27 ss.



per motivi di lavoro o di famiglia – nell’ambito dell’iscrizione obbligatoria e gratuita, sottraendoli così integralmente all’applicazione di un regime contributivo strutturalmente iniquo.

Invero, il criterio della vulnerabilità – quale categoria concettuale capace di orientare il sindacato di ragionevolezza²⁷ in favore di un trattamento differenziato e più favorevole – si innesta in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che la stessa Consulta richiama nella pronuncia in rassegna facendo riferimento alla nozione di situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilità²⁸. Ebbene, tale nozione – pur presentando margini di indeterminatezza concettuale non privi di riflessi sul piano della prevedibilità del sindacato costituzionale – consente al giudice delle leggi di superare lo schema tradizionale del giudizio di ragionevolezza fondato sul mero *tertium comparationis*, per approdare a un controllo più penetrante. Cosicché, nel caso di specie il predetto giudizio viene ancorato alla condizione soggettiva di fragilità dell’individuo – che si somma alla condizione di straniero – determinando quella che potrebbe definirsi una discriminazione multipla, fondata contestualmente sulla disabilità e sulla cittadinanza. La circostanza che la Corte costituzionale abbia scelto di affrontare tale discriminazione plurima non attraverso una declaratoria di illegittimità costituzionale, bensì attraverso un’interpretazione conforme capace di neutralizzarne *ab imis* gli effetti applicativi, dimostra la volontà del giudice delle leggi di privilegiare – laddove possibile – soluzioni ermeneutiche capaci di ricomporre l’unità sistematica dell’ordinamento. Viceversa, l’intervento ablativo viene riservato ai soli casi in cui la lettera della disposizione risulti effettivamente insuscettibile di ogni lettura costituzionalmente orientata.

5. Il diritto costituzionale in dialogo con le fonti sovranazionali: CSE, Convenzione ONU e Carta di Nizza

La [sentenza n. 97 del 2026](#) non esaurisce il proprio percorso motivazionale entro i confini dell’ordinamento statale, ma si raccorda – attraverso il meccanismo dell’art. 117,

²⁷ G. ZAGREBELSKY, *Su tre aspetti della ragionevolezza*, in AA. Vv., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1994, 179 ss.; L. PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, Giuffrè, Milano, 1997, 899 ss.; G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2000, 1 ss.; L. D’ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano, 2005, 1 ss.; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Editoriale Scientifica, 2007, 1 ss.; M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2013, 1 ss.; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001, 1 ss.; ID., *Il bilanciamento nello Stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, 1 ss.; ID., *Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in [federalismi.it](#), 10/2015, 1 ss.; A. BARBERA, *La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta pagina per la Corte*, in [Rivista AIC](#), 2/2015, 1 ss.

²⁸ Cfr., [Corte cost., sent. n. 3 del 2025](#), cit., pt. 4.2 del Considerato in diritto.

comma 1, Cost. – a un dialogo strutturato con le fonti sovranazionali dedicate alla tutela dei diritti sociali²⁹ e, in particolare, dei diritti delle persone con disabilità. Infatti, il Tribunale di Milano – nel formulare le proprie censure – aveva prospettato la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. sotto un duplice profilo, tanto in relazione all'art. 13 della Carta sociale europea³⁰, quanto in relazione agli artt. 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità³¹. Orbene, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate anche in riferimento a tali parametri interposti, ricorrendo alla tecnica dell'interpretazione conforme piuttosto che a una declaratoria di illegittimità costituzionale³². Tuttavia, il richiamo alle fonti internazionali permea profondamente l'intero impianto motivazionale della pronuncia *de qua*, fungendo da criterio ermeneutico rafforzativo dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998.

Altresì, l'art. 13 della Carta sociale europea – nel garantire il diritto all'assistenza medica a coloro che non dispongono di risorse sufficienti – costituisce un parametro di particolare rilevanza per la vicenda in esame. Infatti, l'interpretazione restrittiva della norma censurata – alla luce della prospettazione del giudice *a quo* – avrebbe precluso la fruizione delle cure mediche indispensabili proprio agli stranieri che, versando in condizioni di disabilità, non

²⁹ L. TRUCCO, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale*, in *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza* (*atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa svoltosi a Trapani l'8 e il 9 giugno 2012*), a cura di E. Cavasino, G. Scala, G. Verde, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013; EAD., *Farmaci e livelli essenziali in materia di diritto alla salute*, in *Aspetti e problemi della disciplina giuridica dei farmaci*, a cura di P. Costanzo, Genova University Press, Genova, 2017, 28-73.

³⁰ La Carta sociale europea è stata firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, in seguito venne ratificata e resa esecutiva con la L. 9 febbraio 1999, n. 30.

³¹ La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è stata approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ma venne successivamente ratificata dall'Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18.

³² F. MEDICO, *Il legislatore nel letto di Procuste delle pensioni: brevi riflessioni a margine della sentenza n. 250/2017*, in *federalismi.it*, 4/2018, 1 ss.; G. GRASSO, *Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica*, in *Osservatorio AIC*, 1/2018, 1 ss.; I. MASSA PINTO, *Il giudicato costituzionale non comporta un "esproprio" della potestà legislativa: il principio di (non ir)ragionevolezza come tutela del contenuto essenziale dei diritti (e non come ricerca dell'ottima proporzione) nel bilanciamento tra diritti ed esigenze finanziarie (nota alla sent. n. 250 del 2017 della Corte costituzionale)*, in *Osservatorio AIC*, 2/2018, 1 ss.; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle techniques decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, 2/2019, 644 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 251 ss.; D. MARTIRE, *Dalle "rime obbligate" alle soluzioni costituzionalmente "adequate", benché non "obbligate". Note a margine della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2/2019, 696 ss.; A. GIUBILEI, *I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l'incidenza del fattore temporale sulla scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2019, 100 ss.; L. PACE, *L'adequatezza della legge e gli automatismi. Il giudice fra norma "astratta" e caso "concreto"*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 150 ss.; G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, cit.; N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *federalismi.it*, 3/2021, 86 ss.



godono di un reddito sufficiente per versare il contributo minimo previsto dal 3° comma dell'art. 34. Invece, in riferimento agli artt. 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, essi impongono agli Stati contraenti di fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili. Cosicché, una disciplina interna che renda difficoltoso l'accesso alle cure sanitarie per le persone con disabilità si porrebbe in aperto contrasto con l'obbligo internazionale assunto dallo Stato italiano attraverso la ratifica della Convenzione, in quanto – per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost. – l'obbligo *de quo* assurge a parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale e conforma l'intero sistema delle fonti interne.

Altresì, merita di essere sottolineato come la Corte costituzionale, pur non fondando formalmente il proprio *decisum* sulla violazione di tali parametri internazionali, stante l'assorbimento delle censure nell'ambito della più ampia declaratoria di non fondatezza per interpretazione conforme, non manchi di valorizzare la cornice sovranazionale come sfondo assiologico dell'intera decisione. La stessa struttura motivazionale della pronuncia, laddove richiama la propria consolidata giurisprudenza sui principî ispiratori dell'impianto costituzionale in tema di disabilità, precisa che analoghi principî rivolti alla tutela delle persone più fragili ispirano le disposizioni comunitarie e internazionali *in subiecta materia*. In particolar modo, la Consulta fa riferimento alla disciplina sovranazionale e pattizia contenuta nel Trattato istitutivo della Comunità europea, nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, nonché nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 17 marzo 2008 sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea, riprendendo testualmente quanto già affermato nella [sentenza n. 251 del 2008](#)³³.

A tale precedente, storicamente rilevante quale prima pronuncia in cui la Consulta ha introdotto il riferimento al nucleo essenziale dei diritti delle persone con disabilità, la [sentenza n. 97 del 2026](#) aggiunge un ulteriore tassello, rilevando come – successivamente alla pronuncia del 2008 – anche l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³⁴, al paragrafo 1, abbia vietato qualsiasi forma di discriminazione fondata

³³ V., [Corte cost., 4 luglio 2008, n. 251](#).

³⁴ L. TRUCCO, [Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), in [Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali](#), a cura di A. Ruggeri, L. D'Andrea, A. Saitta, G. Sorrenti, Giappichelli, Torino, 2017, 317-340; EAD., *The EU Charter of Fundamental Rights and the Constitutionalization of the European Law*, in *Party Autonomy in European Private (and) International Law*, a cura di B. Heiderhoff e I. Queirolo, Tomo I, Aracne, Roma, 2015, 289-302; EAD., *L'uso fatto della Carta dei diritti dell'Unione nella giurisprudenza costituzionale (2000-2015)*, in *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, a cura di L. D'Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta, Giappichelli, Torino, 2016, 157-194.

sull'handicap³⁵. Il riferimento alla Carta di Nizza, pur non assumendo nella motivazione della sentenza in rassegna la funzione di parametro interposto ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost., svolge una funzione di rafforzamento sistemico del principio antidiscriminatorio. Difatti, la tutela delle persone con disabilità ormai costituisce un valore condiviso e trasversale tra l'ordinamento costituzionale interno, il sistema del Consiglio d'Europa e l'ordinamento dell'Unione europea, sulla scorta di un modello di tutela multilivello che la Corte costituzionale mostra di voler pienamente valorizzare.

Questa apertura al diritto sovranazionale non costituisce un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale più recente in materia di disabilità³⁶, ma si inserisce in un filone che ha trovato significative manifestazioni anche in altre pronunce del medesimo periodo. A tal riguardo, nella [pronuncia n. 3 del 2025](#), relativa al diritto delle persone con disabilità di sottoscrivere con firma digitale le liste elettorali³⁷, la Consulta ha fatto ampio riferimento

³⁵ G. PATARINI, *Le peculiarità del procedimento antidiscriminatorio ex art. 28, d. lgs. 150 del 2011 e i rapporti fra norme interne e norme dell'Unione Europea. Nota a Corte cost. sentenza n. 15 del 2024*, in *Osservatorio costituzionale*, 5/2024, 107 ss.

³⁶ F. BAILO, *Responsabilità legislativa e diritto alla salute nella vicenda dell'obbligo vaccinale per i militari: a un anno dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25/2023 tra "vuoto" legislativo e questioni ancora sul tappeto*, in *Riv. Giur. Forze Armate*, 3/2023, 1 ss.; L. BUSATTA, *Oltre i vincoli di bilancio: il nucleo essenziale del diritto alla salute del disabile*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 4, 2020, 879 ss.; G. RIVOCCHI, *Regioni, finanza, livelli essenziali e principio democratico*, cit.; A. MORRONE, *Lo stato regionale dopo la sent. n. 192 del 2024*, cit.; P. TORRETTA, *La disciplina dei LEP per l'autonomia differenziata (ma non solo) al vaglio della Corte costituzionale*, cit.; G. ARCONZO, *Il pieno sviluppo della persona umana nella giurisprudenza costituzionale*, cit., *passim*.

³⁷ Sul tema si vedano, *ex plurimis*, P. CARNEVALE, *La richiesta di referendum abrogativo dinanzi alle risorse della digitalizzazione. Qualche prima considerazione sulla sottoscrizione per via telematica*, in [Nomos](#), 3/2021. L'Autore ha osservato che: «si trattava di un'operazione specificamente indirizzata a favorire la partecipazione alla vita democratica di soggetti impediti (o comunque in grave difficoltà) a recarsi fuori dalla propria abitazione per esercitare i diritti politici loro astrattamente garantiti, contrassegnata, quindi, da una chiara finalità integrativa, a beneficio di una sfera di persone svantaggiate»; A. MORRONE, *I referendum abrogativi in chiaroscuro*, in [federalismi.it](#), 14/2022, 5; A. PERTICI, *Il referendum abrogativo e il suo procedimento, tra garanzie e ostacoli. Un bilancio complessivo*, in *Quad. Cost.*, 3/2022, spec. 505 ss.; N. LUPO, *La nuova vita "digitale" del referendum abrogativo. Origini e conseguenze*, in *Policy Brief Luiss*, 31/2021, 1 ss.; N. ROSSI, *Firma digitale per referendum e leggi di iniziativa popolare. Una meditata rivoluzione o un improvvisato azzardo?*, in [Questione Giustizia](#), 2021, 1 ss.; F. PALLANTE, *Referendum digitali e autodelegittimazione del Parlamento*, in *Osservatorio costituzionale*, 6/2021, 1 ss.; M.C. GRISOLIA, *Sempre più difficile il rapporto tra democrazia diretta e rappresentativa?*, in [Lacostituzione.info](#), 2021, 1 ss.; N. FIANO, *Il legislatore alla prova della digitalizzazione della raccolta delle firme per promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare e per la presentazione delle candidature alle elezioni*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2023, 1 ss.; A. ALBERTI, *Brevi note sulle più recenti problematiche dell'iniziativa referendaria*, in [federalismi.it](#), 22/2023, 1 ss.; C. LOTTA, *Verso la digitalizzazione del procedimento elettorale preparatorio? Spunti a partire da C. Cost. n. 3 del 2025*, in [Nomos](#), 1/2025, 4; P. VILLASCHI, *Rappresentante e rappresentato al tempo della rivoluzione digitale*, Giappichelli, Torino, 2024; G. TARLI BARBIERI, *I nodi irrisolti della legislazione elettorale di contorno alla prova delle elezioni del 25 settembre: appunti per la XIX legislatura*, in questa *Rivista*, [Studi 2022/III](#), 1202 ss.; S. CATALANO, *Il voto elettronico*, in G. FERRI (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, ESI, Napoli, 2022, 341 ss.; C. MARCHESE, *Il voto elettronico in Italia: riflessioni alla luce delle recenti sperimentazioni e dell'esperienza comparata*, in A. De Nicola, V. Desantis (a cura di), *Prospettive di superamento del voto tradizionale. Modelli di voto alternativi alla prova della compatibilità costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, 119 ss.; T. MARTINES, *Art. 48*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1984, 1 ss.; E. GROSSO, *Art. 48*,



alla comunicazione della Commissione europea sugli indirizzi per l'evoluzione digitale³⁸ dell'Europa entro il 2030 e al libro bianco sulla partecipazione dei cittadini alla vita politica italiana, elaborato dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio. In tal guisa, il giudice delle leggi ha dimostrando come il dialogo con le fonti sovranazionali e con gli atti di *soft law*³⁹ europei costituisca ormai uno strumento ordinario di argomentazione nelle pronunce dedicate ai diritti delle persone vulnerabili. Parimenti, nella [sentenza n. 197 del 2025](#) – relativa all'estensione del congedo straordinario ai conviventi di fatto del disabile grave – la Corte costituzionale ha richiamato la propria costante giurisprudenza sul crocevia di valori costituzionali in cui si colloca la condizione della persona con disabilità, in una linea di sostanziale continuità concettuale con quanto poi ribadito nella [decisione n. 97 del 2026](#).

Invero, la convergenza tra queste pronunce – pur riguardando ambiti materiali assai diversi tra loro – quali il diritto elettorale, il diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché il diritto all'assistenza sanitaria degli stranieri, rivela un disegno giurisprudenziale coerente e unitario. Difatti, la Corte costituzionale utilizza il richiamo alle fonti sovranazionali non come mero ornamento retorico, bensì come strumento di consolidamento e di irrobustimento argomentativo delle proprie decisioni, capace di attribuire al principio di non discriminazione fondato sulla disabilità una portata pienamente sistemica, trasversale rispetto ai diversi settori dell'ordinamento. In questa prospettiva, la [sentenza n. 97 del 2026](#) si colloca a pieno titolo entro un più ampio processo di integrazione tra fonti interne e fonti internazionali in materia di tutela della disabilità, nel quale il parametro costituzionale mantiene la propria autonoma capacità di produrre soluzioni interpretative adeguate anche in assenza di un espresso accoglimento

in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I., UTET, Torino, 2006, 959 ss.

³⁸ F. BAILO, *Democrazia elettronica*, Giuffrè, Milano, 2020, 3 ss.; EAD., *Welfare digitale: opportunità e prospettive dal diritto costituzionale*, Arcadia Edizioni, Roma, 2023, 167 ss.; EAD., *Ue e governance delle nuove tecnologie*, Arcadia Edizioni, Roma, 2024; F. BAILO, A. DONINI, M. FRANCAVIGLIA, E. MACCHIAVELLO, *Sostenibilità e insostenibilità tecnologica*, Jovene, Napoli, 2026; F. VIVADELLI, *Disabilità, diritti politici e democrazia digitale. Considerazioni a margine della sent. n. 3/2025 della Corte costituzionale*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2025, 157 ss.; G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, cit.; ID., *L'incerto avvio delle riforme in tema di disabilità previste dalla legge n. 227 del 2021*, in [federalismi.it](#), 16/2025, 15 ss.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984, 401 ss.; G.E. VIGEVANI, Art. 49, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, II ed., CEDAM, Padova, 2008, 496 ss.; M. GIANNELLI, *L'inclusione attraverso l'innovazione digitale. Dalla Corte costituzionale una "spinta gentile" verso un ripensamento delle regole del procedimento elettorale preparatorio?*, in [Lecostituzionaliste.it](#), 2025, 1; E. BETTINELLI, *Diritto di voto* (voce), in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1990, 221 ss.; E. GROSSO, *Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un'indebita richiesta di 'supplenza' alla Corte costituzionale, di fronte all'ennesima disfatta della politica*, in [Rivista AIC](#), 4/2013, 1 ss.; R. BIN, *La Corte Costituzionale può introdurre con una sentenza il ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?*, in [Lacostituzione.info](#), 2017, 1 ss.; S. CURRERI, *Lezioni sui diritti fondamentali*, Franco Angeli, Milano, 2023, 244 ss.

³⁹ Per una panoramica sulla complessa materia delle linee guida mi permetto di rinviare a T. SPASARI, *Il valore funzionale delle linee guida in materia sanitaria*, in [BioLaw Journal](#), 1/2025, 415 ss.

delle censure fondate sui parametri internazionali. Questa prospettiva ricostruttiva trova nella cornice sovranazionale un potente fattore di legittimazione sostanziale, capace di orientare l'interprete verso soluzioni sempre più coerenti con lo statuto internazionale dei diritti della persona vulnerabile.

6. Un bilancio critico: interpretazione adeguatrice, prassi amministrativa e prospettive di riforma

Alla luce di quanto sopra prospettato, essendo giunti ormai al termine della disamina della [pronuncia n. 97 del 2026](#), appare doveroso effettuare un bilancio complessivo che ne valuti tanto i pregi quanto i limiti intrinseci anche in riferimento alla tecnica decisoria prescelta. Altresì, giova analizzare le ricadute che la decisione *de qua* è destinata a produrre sulla prassi applicativa delle amministrazioni sanitarie regionali e sulle prospettive di un possibile intervento del legislatore volto a consolidare, in una veste testuale esplicita, il principio affermato in motivazione.

Il primo profilo su cui conviene soffermarsi riguarda l'opportunità della scelta compiuta dal giudice delle leggi⁴⁰ di percorrere la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata anziché quella – pure astrattamente praticabile – di una pronuncia additiva⁴¹ che avesse direttamente integrato il testo dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 con l'espressa menzione del permesso per residenza elettiva derivante da conversione. Difatti, la scelta effettuata presenta indubbi vantaggi sul piano della tecnica processuale, giacché consente alla Corte costituzionale di preservare intatta la formulazione letterale della

⁴⁰ R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, Giappichelli, Torino, 2007; A. PIZZORUSSO, "Zone d'ombra" e "zone franche" della giustizia costituzionale italiana, in A. D'Atena (a cura di), *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, Giuffrè, Milano, 2012, 1021 ss.; A. ANZON DEMMIG, *Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento "creativo" della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1/2014, 31 ss.; C. CONSOLO, *L'antefatto della sentenza della Consulta: l'azione di accertamento della qualità ed 'effettività' del diritto elettorale*, in *Corriere Giur.*, 1, 2014, 7 ss.; A. MANGIA, *L'azione di accertamento come surrogato funzionale del ricorso diretto*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2018, 1 ss.; A. SPADARO, *I limiti "strutturali" del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c.*, in [Rivista AIC](#), 4/2019, 149 ss.; G. MAESTRI, *Candidature e raccolta firme: più spazi per tutelare i diritti, ma ora nulla cambia. Osservazioni su Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021*, in *Osservatorio Costituzionale*, 6/2021, 429 ss.; P. SCARLATTI, *I diritti delle persone vulnerabili*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022; N. CANZIAN, *Il divieto per la Corte costituzionale di sindacare l'uso del potere discrezionale del Parlamento*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, 415 ss.; P. BONETTI, *Intorno al divieto per la Corte costituzionale di valutazioni politiche e di sindacato dell'uso discrezionale del potere legislativo del Parlamento*, *ibidem*, 457 ss.; A. STEVANATO, *Le origini dell'articolo 28 della legge n. 87 del 1953. Il retroterra della costituente, il dibattito durante l'approvazione della legge sulla Corte e le "aspettative" nei primi commenti della dottrina*, *ibidem*, 593 ss.

⁴¹ A. CELOTTO, G. D'ALESSANDRO, *Sentenze additive ad efficacia transitoria e nuove esigenze del giudizio in via principale*, in *Giur. cost.*, 1/2004, 228 ss.



disposizione, evitando l'aggravio motivazionale che sempre accompagna le pronunce manipolative. Inoltre, permette nel contempo di ricondurre l'intera operazione ermeneutica a un piano di razionalità sistemica, fondata sulla mera presa d'atto di un'evoluzione normativa sopravvenuta rispetto al 1998, piuttosto che sulla dichiarazione di un vizio sussistente *ab initio* nella disposizione originaria. Nondimeno, la scelta dell'interpretazione adeguatrice espone la decisione in rassegna a un rischio non trascurabile, quello della persistente incertezza applicativa presso gli organi amministrativi periferici, i quali – non disponendo di un testo legislativo modificato – potrebbero continuare a orientarsi, in assenza di adeguata diffusione della pronuncia interpretativa, mantenendo invariata la prassi pregressa fondata sulla lettura restrittiva dell'elenco tassativo.

Il rischio appena segnalato non è meramente ipotetico, ma trova conferma nella stessa vicenda amministrativa retrostante al giudizio di primo grado, nella quale il Tribunale di Milano aveva escluso la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice anche alla luce della circolare 19 luglio 2007 del Ministero della salute, avente ad oggetto l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di studenti non appartenenti all'Unione europea. Infatti, in base alla circolare *de qua* l'iscrizione obbligatoria spettava anche in caso di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio al compimento della maggiore età degli stranieri già in precedenza iscritti. Tuttavia, il giudice rimettente aveva ritenuto che tale prassi interpretativa riguardasse una tipologia di permesso diversa da quella in discussione e che, quindi, non fosse idonea a fondare – per estensione analogica – la soluzione favorevole ai ricorrenti. È significativo che la stessa Avvocatura generale dello Stato, nel sostenere l'eccezione di inammissibilità, abbia dovuto fare leva su un diverso atto amministrativo – l'accordo del 20 dicembre 2012 adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome – recante indicazioni per la corretta applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria alla popolazione straniera, per sostenere l'esistenza di una prassi già estensiva in favore dei titolari di permesso per residenza elettiva con pensione contributiva italiana. La circostanza che due distinti atti di *soft law*⁴² amministrativo – la circolare del 2007 e l'accordo del 2012 – siano stati richiamati da parti processuali contrapposte a sostegno di tesi opposte, evidenzia in modo inoppugnabile il grado di frammentarietà e di incertezza che caratterizzava, prima della [sentenza n. 97 del 2026](#), la prassi applicativa *in subiecta materia*. Pertanto, soltanto un intervento chiarificatore della Corte costituzionale, per quanto veicolato attraverso lo strumento dell'interpretazione conforme, poteva contribuire a ricomporre la summenzionata frammentarietà del quadro normativo di riferimento.

Sotto questo profilo, la pronuncia in commento svolge una funzione ermeneutica di particolare rilievo, giacché – pur non modificando il dato testuale della disposizione – ne

⁴² V., *amplius*, T. SPASARI, *Il valore funzionale delle linee guida in materia sanitaria*, cit., 415 ss.

fissa in modo vincolante il significato costituzionalmente corretto, sottraendolo alla discrezionalità interpretativa delle singole Regioni e delle aziende sanitarie locali. In questo modo, la Consulta ha imposto *de facto* l'adeguamento della prassi amministrativa al principio secondo cui gli stranieri già titolari di permessi per motivi di lavoro o di famiglia, successivamente convertiti in permesso per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile⁴³, conservano il diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale. Tuttavia, resta aperto l'interrogativo se tale chiarimento – per quanto autorevole – sia sufficiente a garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Invece, sarebbe stato forse preferibile – sul piano della certezza del diritto – un intervento più incisivo, capace di tradursi in una modifica testuale immediatamente percepibile da parte degli operatori amministrativi privi di specifica formazione giuridica costituzionale.

Invero, un utile termine di paragone, in questa prospettiva, può essere tratto dalla vicenda – pure menzionata nel presente contributo – relativa alla [sentenza n. 3 del 2025](#) in tema di sottoscrizione digitale⁴⁴ delle liste elettorali⁴⁵ da parte delle persone⁴⁶ con

⁴³ R. BELLÌ, *L'indennità di accompagnamento e l'esercizio dei diritti inviolabili nonostante la disabilità*, in *Giur. cost.*, 3/1994, 1702 ss.; G. IACONE, C. BUCCELLI, *L'invalidità civile. Aspetti sostanziali, processuali, medico legali*, CEDAM, Padova, 2008, 44 ss.; S. SCAGLIARINI, *"L'incessante dinamica della vita moderna". I nuovi diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale*, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 247 ss.; C. COLAPIETRO, F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, cit.; M. PIACENZA, *Convivenze di fatto e disabilità: il rilievo costituzionale della solidarietà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2026, 503 ss.

⁴⁴ P. COSTANZO, *La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy)*, in *Il dir. dell'informazione e dell'informatica*, 3/2003, 465 ss.; ID., *La democrazia digitale (precauzioni per l'uso)*, in *Dir. pubbl.*, 1, 2019, 71 ss.; F. BAILO, *Il Forum - Il regolamento sull'intelligenza artificiale*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 2/2024, 1 ss.; G. VILELLA, *E-Democracy. Dove ci porta la democrazia digitale*, Pendragon, Bologna, 2020; S. CECCANTI, *Firme elettroniche anche per la presentazione delle liste elettorali: il salto da fare nella spid democracy, come e perché*, in [Nomos](#), 3/2022, 1 ss.; P. BAILO, T. SPASARI, G. RICCI et al., *Governing Healthcare AI in the Real World: How Fairness, Transparency, and Human Oversight Can Coexist: A Narrative Review*, in [Sci](#), 2026, 8, 36; ID., *A Review of Crime at Machine Speed: Criminological Aspects of Artificial Intelligence's Industrialisation of Deception*, in [Sci](#), 2026, 8, 54.

⁴⁵ L. TRUCCO, [Diritti politici fondamentali: la Corte spinge per ampliare ulteriormente la tutela \(a margine della sent. n. 48 del 2021\)](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2021/I](#), 283 ss.; EAD., *Democrazie elettorali e Stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2011, 194 ss.; EAD., *Voto elettronico e democrazia digitale*, in *Diritti e libertà in Internet*, a cura di T.E. Frosini, O. Pollicino, M. Bassini, E. Apa, Mondadori, Milano, 2017, 425-438; O. CHESSA, *Voto popolare e sistema elettorale nella Costituzione italiana*, in [Rivista AIC](#), 3/2017, 1 ss.; M. ARMANNI, *La garanzia dell'elettorato passivo: Corte costituzionale e Parlamento (ancora) alla ricerca di strumenti adeguati di tutela giurisdizionale*, in [Dirittifondamentali.it](#), 3/2021, 103 ss.

⁴⁶ C. SCHMITT, *Dottrina della Costituzione*, trad. it. a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano, 1984, 321-322. L'Autore scrisse nella sua *Verfassungslehre* (1928) che: «Potrebbe immaginarsi che un giorno per mezzo di ingegnose invenzioni ogni singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio possa continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche. (...) Ciò non sarebbe affatto una democrazia particolarmente intensa, ma una prova del fatto che Stato e pubblicità sarebbero totalmente privatizzati. Non vi sarebbe nessuna pubblica opinione, giacché l'opinione così concorde di milioni di privati non dà nessuna pubblica opinione, il risultato è solo una somma di opinioni private».



disabilità. In tale fattispecie il legislatore ha inteso dare pronta attuazione al principio affermato dalla Consulta attraverso l'adozione del d.l. 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie, che ha recepito e ulteriormente precisato l'ambito soggettivo e oggettivo della pronuncia costituzionale. Quindi, il succitato precedente dimostra come, in materia di tutela delle persone con disabilità⁴⁷, il dialogo tra Corte costituzionale e legislatore⁴⁸ possa tradursi in un circolo virtuoso. Infatti, la pronuncia del giudice delle leggi spesso costituisce l'impulso per un intervento normativo di sistema, capace di conferire alla soluzione interpretativa adottata dalla Consulta quella stabilità e quella immediata riconoscibilità che solo una modifica legislativa esplicita può garantire.

Pertanto, un'analoga sollecitazione sembra potersi ricavare *de iure condendo* anche dalla [sentenza n. 97 del 2026](#), la quale – pur risolvendo la questione sottoposta al suo esame attraverso lo strumento dell'interpretazione conforme – lascia trasparire con sufficiente chiarezza l'auspicio implicito di un intervento legislativo che aggiorni formalmente l'elenco delle categorie di stranieri tenute all'iscrizione obbligatoria e gratuita. In tale prospettiva, la soluzione più opportuna è includere espressamente, *ope legis*, accanto alle ipotesi già codificate, anche quella relativa agli stranieri titolari di permesso per residenza elettiva derivante da conversione a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile⁴⁹. Un simile intervento, oltre a eliminare ogni residuo margine di incertezza applicativa presso le amministrazioni sanitarie regionali, consentirebbe altresì di affrontare in modo organico

⁴⁷ In *puncto*, v. F. BAILO, *Capacità elettorale e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015; EAD., *Una "pietra tombale" sulla "natura afflittiva" della limitazione dell'elettorato passivo?* (Nota a C. Cost. 16 dicembre 2016, n. 276), in *Giur. it.*, 2/2017, 449 ss. Inoltre, sia consentito rinviare a T. SPASARI, *La vulnerabilità cognitiva al vaglio del biodiritto: l'amministrazione di sostegno alla prova delle neuroscienze tra istanze personalistiche e frizioni sistemiche*, in [Giureta](#), 24/2026, 673; S.P. PANUNZIO, *Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale*, *Scritti in memoria di Pietro Gismondi*, 3, Giuffrè, Milano, 1988, 525 ss. A tal riguardo, va precisato che per disabilità non si intende solo quella fisica ma anche quella psichica, giacché con l'art. 11, comma 1, *ex lege* n. 180/1978 («Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori», c.d. legge Basaglia) vennero abrogate le disposizioni che escludevano dall'elettorato attivo e passivo gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, che perciò non rientrano più nella categoria degli «incapaci civili» a cui può essere limitato il diritto di voto *ex art.* 48 Cost.

⁴⁸ Per una panoramica sui rapporti tra il legislatore e la Consulta, v. R. ROMBOLI, *Il nuovo tipo di decisione in due tempi ed il superamento delle «rime obbligate»: la Corte costituzionale non terza, ma unica camera dei diritti fondamentali?*, in *Foro it.*, 9, 2020, 2565 ss.; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Franco Angeli, Milano, 2023, 201 ss.; M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in *Dir. e soc.*, 1/2023, 1 ss.; A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in [Rivista AIC](#), 2/2023, 103 ss.

⁴⁹ E. TOMASSINI, *La questione, il paradosso della perdita della tutela sanitaria per effetto della disabilità*, in *Rivista della Corte dei conti*, 3/2026, 237; C. TRAPUZZANO, *Allo straniero soggiornante inabile spetta l'iscrizione gratuita al servizio sanitario*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2026; ID., *Legittimo il congedo straordinario del lavoratore per l'assistenza al convivente di fatto anche prima del 2022*, *ibidem*, 2026; ID., *Sottoscrizione lista candidati, illegittimo il divieto di firma digitale della persona con disabilità*, *ibidem*, 2025.

il connesso profilo – rimasto assorbito nella pronuncia in commento – della sproporzione del contributo minimo previsto dall'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, la cui natura regressiva – pur non essendo stata oggetto di specifico scrutinio nel merito – permane quale nodo problematico non del tutto sciolto. Pertanto, un futuro intervento normativo, ispirato ai medesimi principi di ragionevolezza e di tutela della dignità della persona vulnerabile⁵⁰ posti a fondamento della [sentenza n. 97 del 2026](#), potrebbe opportunamente ricondurre il contributo *de quo* a criteri di effettiva proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dell'interessato.

⁵⁰ Sulla disamina della materia della vulnerabilità individuale trattata in una prospettiva sistematica si veda F. GIRELLI, [L'inclusione artificiale. Le nuove tecnologie al servizio delle vulnerabilità](#), in questa [Rivista, Studi 2026/I](#), 16 ss.; ID., *Corte Europea dei diritti dell'uomo e fine vita*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, 1108; ID., [La disabilità e il corpo nella dimensione costituzionale](#), in questa [Rivista, Studi 2021/II](#), 608 ss.